



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DI SIENA E GROSSETO
Via di Città, 138 – 53100 SIENA
Tel. 0577.248111 – Fax 0577.270245
sbap-si@beniculturali.it
www.sbap-si.beniculturali.it

Prot. n° 1418

Allegati

Siena li 5 FEBBRAIO 2010

Alla Provincia di Siena
Assessorato all'Urbanistica e alla
Pianificazione territoriale
Fax 0577.241932 e 0577.241202

Alla Provincia di Grosseto
Area Territorio, ambiente e sostenibilità
Fax 0564.22385

Al Comune di Siena
Area tecnica e gestione del territorio
Fax 0577.292130

Al Comune di Grosseto
Servizio Edilizia privata - fax 0564.488658
Servizio Lavori pubblici - fax 0564.23946

Ai Comuni delle Province di Siena e di
Grosseto
- Loro fax -

Al Parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano – fax 0565.919428

All' Ente Parco Regionale della Maremma
Fax 0564.407292

Alle Comunità Montane:
Val di Merse fax 0577.790592
Colline Metallifere fax 0566.903530
Colline del Fiora fax 0564.615596
Amiata Grossetano fax 0564.967093

e, p.c.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti, l'Architettura e l'Arte
contemporanee
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana
Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, 4
50122 FIRENZE

Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali e
ambientali
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

OGGETTO: Articolo 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Prime indicazioni operative per il procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Con l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio u.s., del regime autorizzatorio di cui all'oggetto, vista la recente nota della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 2089 del 22 gennaio 2010 (acquisita al prot. 867 del 25 gennaio 2010), questa Soprintendenza ritiene

opportuno fornire agli enti in indirizzo alcune prime indicazioni operative, nelle more di ulteriori più specifiche direttive che potranno pervenire dagli organi superiori del Ministero.

1) Sorte dei procedimenti autorizzatori in corso alla data 31 dicembre 2009

Nel caso in cui tali procedimenti alla predetta data non siano ancora giunti all'adozione dell'autorizzazione paesaggistica, essi non potranno essere conclusi con la vecchia procedura di cui all'art. 159 del Codice (autorizzazione paesaggistica dell'amministrazione delegata e/o subdelegata, invio alla Soprintendenza per il controllo di legittimità), bensì dovranno essere conclusi applicando la nuova procedura di cui all'art. 146 del Codice (richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica).

Nel caso in cui tali procedimenti alla predetta data abbiano invece dato luogo all'adozione dell'autorizzazione paesaggistica, essi si concluderanno secondo la vecchia procedura di cui all'art. 159 del Codice (invio dell'autorizzazione paesaggistica, già rilasciata entro il 31 dicembre 2009, alla Soprintendenza per il controllo di legittimità e l'eventuale annullamento).

Pertanto, la nuova procedura di autorizzazione paesaggistica indicata nell'art. 146 del Codice si applica per i procedimenti che vengono avviati a partire dal 1° gennaio 2010, nonché per i procedimenti che al 31 dicembre 2009 non siano ancora stati conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione.

2) Natura del parere del Soprintendente

Per i nuovi procedimenti, spetta al Soprintendente, ovvero ai funzionari delegati per sostituzione, assenza o impedimento del dirigente, l'espressione del parere obbligatorio e vincolante indicato al comma 5 dell'art. 146, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale parere riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione ed è al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino a che non ricorrano le condizioni indicate dal Codice (integrazione dei decreti di vincolo vigenti – anche in sede di copianificazione paesaggistica Stato-Regione - o di nuova emanazione con specifica disciplina, disciplina per le aree vincolate *ope legis* ex Galasso, adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico).

3) Avvio del procedimento e preavviso del provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

L'avviso di inizio del procedimento, come anche il preavviso del provvedimento negativo, è a carico dell'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione, ovvero la Regione o gli enti (Comuni, Province, Enti Parco, Comunità Montane) da essa delegati (art. 146, c. 2 e 7).

4) Procedimento di autorizzazione

Per gli interventi che si intendono intraprendere su immobili e aree di interesse paesaggistico, sussiste l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica (art. 146, c. 1).

La documentazione che deve corredare l'istanza di autorizzazione è quella indicata nel DPCM 12 dicembre 2005 (Relazione paesaggistica). Si raccomanda agli enti in indirizzo di verificare la completezza ed adeguatezza della documentazione in relazione al suddetto riferimento normativo. Si riscontra infatti che spesso è necessario richiedere documentazione integrativa, con un inutile aggravio di tempi. Si ricorda inoltre che la relazione paesaggistica deve essere redatta nella sua forma completa e non nella versione semplificata.

L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda ha l'obbligo di:

- a) verificare se l'intervento necessita effettivamente dell'autorizzazione paesaggistica;
- b) verificare se la domanda presentata sia corredata di tutta la documentazione necessaria e, in caso contrario, richiedere le opportune integrazioni e svolgere gli accertamenti del caso;
- c) verificare se l'intervento proposto sia conforme al dispositivo di tutela (vincolo) ed alle previsioni di tutela del piano paesaggistico (schede di paesaggio e disciplina di piano del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana vigente); l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione potrà comunque esprimere una propria valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati;
- d) trasmettere al Soprintendente la documentazione tecnica, compreso il parere consultivo della Commissione locale per il Paesaggio, e una relazione tecnica illustrativa (che deve essere redatta dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) che illustri compiutamente la conformità dell'intervento proposto al dispositivo di tutela (vincolo) ed alle previsioni di tutela del piano paesaggistico (schede di paesaggio e disciplina di piano del PIT vigente);
- e) comunicare al richiedente l'inizio del procedimento;

Il Soprintendente ha l'obbligo di rilasciare il parere vincolante entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Nelle more del riconoscimento formale di adeguatezza degli enti delegati da parte della Regione Toscana, il parere della Soprintendenza sarà rilasciato fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 159, c. 1 e verrà inviato per opportuna conoscenza all'ente *in primis* delegato

all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, ovvero alla Regione Toscana (ex DPR 616/1977). Si tratta di una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento progettato e di una verifica della conformità dello stesso alle disposizioni del piano paesaggistico vigente ed ai provvedimenti di tutela (vincoli).

Ricevuto il parere del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento conclusivo di autorizzazione o di diniego, conformemente al parere reso dal Soprintendente.

Qualora il Soprintendente non si pronunci nel termine di 45 giorni, l'Amministrazione competente può indire una conferenza di servizi che deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi i 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta comunque il provvedimento finale.

L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal rilascio. L'Amministrazione competente deve trasmetterla senza indugio a: Soprintendenza, Regione, Ente Parco (se non coincidente con l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) e agli altri enti pubblici territoriali interessati.

Ogni Amministrazione competente istituisce un elenco delle autorizzazioni rilasciate da aggiornare ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica. Tale elenco deve essere inviato alla Regione ed alla Soprintendenza.

5) Procedura sostitutiva

Qualora decorsi i 60 giorni l'Amministrazione competente non abbia adottato il provvedimento definitivo (autorizzazione o diniego), l'interessato può rivolgersi in via sostitutiva alla Regione che provvederà entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

6) Condoni edilizi (ex Legge 47/1985 e successive riproposizioni 1994 e 2003)

Come nella precedente procedura di verifica di legittimità di cui all'art. 159 del Codice, i pareri ambientali predisposti dalle Amministrazioni competenti al rilascio dei condoni edilizi in ambito di tutela paesaggistica (art. 32 Legge 47/1985) venivano considerati alla stessa stregua di autorizzazioni paesaggistiche e pertanto venivano sottoposti al controllo di legittimità, analogamente con l'entrata in vigore dell'art. 146 del Codice i condoni edilizi sono considerati come autorizzazioni paesaggistiche e quindi condizionati all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente. Solo qualora il Soprintendente non si pronunci nel termine di 45 giorni, l'Amministrazione competente adotta comunque il provvedimento finale.

7) Accertamenti di compatibilità paesaggistica (articoli 167 e 181 Codice)

Tali procedimenti non subiscono variazione alcuna con l'entrata in vigore dell'art. 146. Pertanto si mantiene la procedura già in essere di richiesta di parere alla Soprintendenza qualora ricorrano i presupposti di cui ai citati articoli 167 e 181 (in particolare, l'assenza di aumenti di superfici utili o di volume).

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento necessario e si assicura una proficua e leale collaborazione.

Il Soprintendente
Arch. Emanuela Carpani

EC/ec